

(N. 952)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale

(MARAZZA)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(PICCIONI)

e col Ministro del Tesoro

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 28 MARZO 1950

Aumento degli assegni familiari per i figli nella gestione del commercio e delle professioni e arti della Cassa unica degli assegni stessi e nella gestione assegni familiari dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani.

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, con legge 22 novembre 1949, n. 861, si è provveduto a maggiorare la misura degli assegni familiari per i figli dei lavoratori nel settore dell'industria.

In analogia a quanto sopra ed in relazione all'ordine del giorno votato dal Senato l'11 novembre 1949, con il quale, in occasione della approvazione della citata legge, fu rilevata l'esigenza di un adeguamento degli assegni stessi anche in settori diversi da quello della industria, è stato predisposto l'unito disegno di legge con il quale viene maggiorata la misura attuale degli assegni familiari della gestione del commercio e delle professioni ed arti ed

altresì la misura degli assegni familiari per i figli dei giornalisti professionisti aventi rapporti di impiego con imprese editoriali.

Per quanto riguarda il settore del commercio, il provvedimento trova, tra l'altro, giustificazione nell'accordo sindacale stipulato in data 17 dicembre 1949 tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del commercio, che hanno concordato una maggiorazione degli assegni familiari per i figli degli operai ed impiegati nella misura di lire 20 giornaliera per ciascun figlio, da attuarsi con effetto dal 1° gennaio 1950.

Per quanto riguarda invece i giornalisti professionisti, la maggiorazione si rende necessaria

in dipendenza del fatto che la misura degli assegni familiari per i figli di detti lavoratori è stata sempre stabilita in misura uguale a quella prevista per il settore dell'industria. Poichè con la legge 22 novembre 1949, n. 861, citata in principio, si è appunto provveduto a maggiorare gli assegni per quest'ultimo settore, è necessario ora provvedere al corrispondente aggiornamento degli assegni dei giornalisti professionisti.

Ciò premesso, si passa all'illustrazione dei singoli articoli del disegno.

Con l'articolo 1 si prevede, con effetto dal 1° gennaio 1950, una maggiorazione nella misura attuale degli assegni familiari della gestione del commercio e delle professioni ed arti di lire 20 giornaliera per ciascun figlio.

Conseguentemente, in base a tale provvedimento, la misura giornaliera degli assegni familiari per i figli, comprensiva della indennità di carovita, viene elevata da lire 75 a lire 95 giornaliera per i figli degli operai e da lire 79 a lire 99 giornaliera per quelli degli impiegati. Restano ferme, invece, le misure attuali degli assegni per la moglie e il marito invalido previste in lire 59 e 61 e per ciascun genitore in lire 49 e 50,50 a seconda che trattisi rispettivamente di operai o impiegati.

Per quanto riguarda l'onere derivante dall'aumento in questione, vi si fa fronte mediante maggiorazione dell'attuale aliquota contributiva del 2,30 per cento entro il limite massimo

di retribuzione assoggettabile a contributo di lire 750 giornaliera.

A tale maggiorazione si provvede, per ragioni di contestualità, con il secondo comma dello stesso articolo 1 del presente disegno di legge, nonostante che, in base all'articolo 2 della legge 22 novembre 1949, n. 861, i contributi per gli assegni familiari possano essere stabiliti con decreto del Capo dello Stato.

Ad evitare, tuttavia, che la presente forma legislativa importi decadenza della delega predetta relativamente ai contributi di cui trattasi, si dispone, con il terzo comma dell'articolo, che nulla è innovato al citato articolo 2 della legge 22 novembre 1949, n. 861, che consente la forma del decreto presidenziale per la determinazione e la modifica dei contributi relativi agli assegni familiari e alle forme previdenziali.

Con l'articolo 2 si prevede l'estensione della maggiorazione prevista dall'articolo 1, primo comma, della legge 22 novembre 1949, n. 861, (lire 20 giornaliera per ciascun figlio) agli assegni familiari per i figli dei giornalisti professionisti aventi rapporto di impiego con imprese editoriali.

È da rilevare in proposito che con questa maggiorazione non si fa luogo ad aumento di contributi, essendo la copertura del relativo onere già assicurata dalle disponibilità della speciale gestione che è amministrata dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Con effetto dal 1° gennaio 1950, la misura degli assegni familiari di carovita prevista per la gestione del commercio e delle professioni e arti della Cassa unica degli assegni stessi è maggiorata di lire 20 giornaliera per ciascun figlio di operaio o impiegato.

Con la stessa decorrenza, la misura dei relativi contributi è maggiorata del 2,30 per cento della retribuzione lorda entro il limite massimo di retribuzione assoggettabile a contributo.

Nulla è innovato alla procedura stabilita dall'articolo 2 della legge 22 novembre 1949,

n. 861, ai fini della determinazione e della modifica dei contributi.

Art. 2.

La maggiorazione prevista dall'articolo 1, primo comma, della legge 22 novembre 1949, n. 861, si applica anche agli assegni familiari per i figli dei giornalisti professionisti aventi rapporto di impiego con imprese editoriali.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.